### Ecc.mo TAR DEL LAZIO

## Ricorso

nell'interesse del dott. Riccardo Cascioli (C.F. CSCRCR58B01L11TN), nato a Terni, il 01/02/1958, residente in Monza - Via Bosisio, 2, rappresentato e difeso, ai fini del presente giudizio, dagli Avv.ti Salvatore Francesco Donzelli del Foro di Terni (C.F. DNZSVT71B05L117U; PEC salvatorefrancesco.donzelli@ordineavvocatiterni.it); Gianfranco Amato del (C.F. MTAGFR61C01L682E; **PEC** Foro di Grosseto gianfrancoamato@pec.ordineavvocatigrosseto.com); Maria Luisa Tezza (C.F. del Foro di Verona TZZLMS64S68Z133F; PECavvmarialuisatezza@puntopec.it); Stefano Spinelli del Foro di Forlì-(C.F. SPNSFN62B26C573Y; PEC Cesena stefano.spinelli62@ordineavvocatiforlicesena.eu); Giorgio Razeto del Foro di Casale Monferrato (C.F. RZTGRG60S14G273Z; PEC avvgiorgiorazeto@cnfpec.it) e Pietro Piciocchi del Foro di Genova (C.F. PCCPTR77H10D969U; PEC pietro.piciocchi@ordineavvocatigenova.it), con domicilio eletto in Roma presso lo studio dell'Avv. Salvatore Francesco Donzelli, in via Ennio Quirino Visconti, 20, giusta procura a margine del presente atto

#### contro

- > Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri e legale rappresentante pro tempore;
- > Dipartimento per le pari opportunità, in persona del Ministro e legale rappresentante pro tempore;
- > UNAR (Ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali), in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore;

#### PROCURA SPECIALE

sottoscritto, Riccardo Cascioli, delego Avv.ti Salvatore gli Francesco Donzelli, Gianfranco Amato, Maria Tezza, Stefano Luisa Spinelli, Giorgio Razeto e Pietro Piciocchi rappresentarmi difendermi in ogni fase e grado del presente giudizio, anche disgiuntamente, conferendogli ogni più ampia facoltà di legge, ivi compresa quella transigere, conciliare, rinunciare agli atti, proporre domande cautelari motivi aggiunti. Eleggo, fine, tal domicilio presso lo studio dell'Avv. Salvatore Francesco Donzelli in Roma, via Ennio Quirico Visconti, 20.

Sig. Riccardo Cascioli

È autentica

Avv. Salvatore Francesco Donzelli

Avv. Gianfranco Amato

Avv. Maria Luisa Tezza

Avv. Stefano Spinelli

Avv. Giorgio Razeto

Avv. Pietro Piciocchi

#### per l'annullamento

delle "Linee guida per un'informazione rispettosa delle persone LGBT' pubblicate a cura dei soggetti predetti in data non conosciuta e resi noti al pubblico tramite quotidiani a partire dal 17 dicembre 2013, contenenti indicazioni nei confronti dei giornalisti quanto al linguaggio che questi dovrebbero usare nell'esercizio della propria professione per trattare delle tematiche concernenti Lesbiche, Gay, Bisessuali e Transessuali (LGBT) e degli eventuali atti non conosciuti con i quali le Amministrazioni intimate hanno approvato tale documento.

\*\*\*

#### **FATTO**

In data 17 dicembre 2013, l'odierno ricorrente – che esercita la professione di giornalista – è venuto a conoscenza della pubblicazione, a cura dell'Ufficio nazionale antidiscriminazioni e del Dipartimento delle pari opportunità, di un opuscolo dal titolo "Linee guida per una informazione rispettosa delle persone LGBT", a mezzo del quale si raccomanda ai giornalisti di non usare determinate espressioni e/o di preferirne di altre nell'ambito degli articoli concernenti persone Lesbiche, Gay, Bisessuali o Transessuali.

In base a tale opuscolo, in particolare, talune espressioni di uso comune vengono qualificate come inappropriate o discriminatorie, se non addirittura come funzionali ad un "discorso d'odio".

Segnatamente, tra le raccomandazioni contenute nell'opuscolo per cui è causa si legge che dovrebbero essere evitate espressioni come:

"matrimonio gay", specialmente se in contrapposizione al concetto di "famiglia tradizionale" e se definito come unione "infeconda" o "sterile" (pagg.14-15), dovendosi, invece, "parlare di matrimoni, quando ci riferiamo all'unione di

persone dello stesso sesso, anziché di matrimoni gay", sull'assunto che sia "inappropriato denominare il matrimonio di una coppia gay o lesbica matrimonio gay, dal momento che l'espressione suggerisce l'idea di un istituto a parte, diverso da quello tradizionale" (pag. 16);

- "famiglia gay" o "famiglia omosessuale" per intendere il nucleo in cui i genitori sono dello stesso sesso, dovendosi preferire la locuzione "famiglie omogenitoriali", oppure "famiglie con due papà, due mamme. Meglio ancora parlare, semplicemente, di famiglie" ed evitare di contrapporre tali realtà al concetto di "famiglie tradizionali" (pagg. 15-16);
- ➤ "utero in affitto", poiché "ha un valore spregiativo, contiene in sé un giudizio negativo sia sulla donna che porta avanti la gravidanza per altri sia su coloro che le chiedono di farlo", sicché "giornalisticamente, quindi, è una locuzione scorretta perché non è neutra, non lascia spazio all'indagine o alla formazione autonoma di un'opinione".

Non v'è chi non veda come le prescrizioni in oggetto vadano ben oltre il pur condivisibile obiettivo di garantire l'utilizzo, da parte dei giornalisti, di un linguaggio rispettoso di persone Lesbiche, Gay, Bisessuali e Transessuali, andando ad imporre una concezione ben precisa ed unilaterale della famiglia e della sessualità.

Trattasi, come si vedrà meglio *infra*, di una vera e propria imposizione che risulta in sé e per sé illegittima in quanto – a prescindere dai suoi contenuti – produce un'intollerabile compressione del diritto di critica e del pluralismo informativo.

Senza contare, peraltro, che larga parte delle concezioni veicolate dal documento in questione non corrispondono affatto a quelle che emergono dall'attuale contesto normativo né al comune sentire ed in relazione alle quali è in corso, com'è noto, un approfondito dibattito nell'ambito del quale a ciascuno deve essere

garantita la libertà di manifestazione del pensiero protetta dall'art. 21 della Costituzione, senza che il fatto dell'esprimere un'opinione dissenziente rispetto alle concezioni propugnate nel documento in oggetto debba essere inteso alla stregua di un "discorso d'odio" ovvero ancora di un "tic omofobico".

Tali prescrizioni appaiono, pertanto, suscettibili di compromettere in modo significativo la libertà di espressione di coloro che svolgono la professione di giornalista, ai quali risulta impedito, di fatto, di fare ricorso ad espressioni – di per sé evidentemente inoffensive – dalle quali possa trapelare un'opinione differente, in ordine ai temi in oggetto, rispetto a quella degli autori dell'opuscolo per cui è causa, pena il rischio di subire ripercussioni di carattere disciplinare.

Da talune precisazioni contenute nell'opuscolo per cui è causa sembrerebbe, infatti, doversi desumere che le prescrizioni poc'anzi sommariamente riportate siano suscettibili di assumere rilievo quale parametro di riferimento nell'ambito di eventuali valutazioni di tipo deontologico sull'attività dei giornalisti, circostanza che – laddove venisse confermata dall'Ordine dei giornalisti – darebbe luogo ad un'evidente lesione della libertà di stampa e, in particolare, della libertà di espressione che costituiscono, per costante giurisprudenza della Corte costituzionale, la "pietra angolare" della democrazia (così, Corte cost. n. 84/1969).

La potenzialità lesiva dell'opuscolo oggetto del presente gravame si desume, innanzi tutto, dalle affermazioni contenute a pag. 5 dello stesso, emblematicamente intitolata "Media e LGBT: i doveri dell'informazione", laddove si legge che "comunicare senza discriminare sulla base dell'orientamento sessuale e d'identità di genere è un dovere dei giornalisti. L'Europa condanna il "discorso dell'odio" e anche l'Italia si sta adeguando", nonché dai pretestuosi riferimenti, a pag. 6, al Codice di deontologia relativo al

trattamento dei dati personali e alla <u>Carta dei doveri del giornalista</u> nelle parti relative al "diritto alla non discriminazione" e al "dovere fondamentale di rispettare la persona, la sua dignità e il suo diritto alla riservatezza e non discriminare mai nessuno per la sua razza, religione, sesso, condizioni fisiche o mentali, opinioni politiche".

Per tali ragioni, è interesse dell'odierno ricorrente impugnare l'opuscolo in questione e gli atti, non conosciti, che eventualmente lo abbiano approvato, onde ottenerne l'annullamento sulla base dei seguenti motivi.

\* \* \*

# **DIRITTO**

# 1) Primo motivo: violazione del diritto alla libertà di espressione e del pluralismo informativo. Violazione degli articoli 13 e 21 della Costituzione.

Come si evince dalla parte narrativa del presente ricorso, il documento oggetto dell'odierno gravame risulta censurabile sotto un duplice profilo, ovvero (a) nella parte in cui – a prescindere da qualsiasi valutazione di merito e di legittimità circa i suoi contenuti – si propone, neppure troppo velatamente, di imporre una ben precisa concezione della famiglia e della sessualità, limitando il diritto di critica di quanti non ritengano di aderirvi; e (b) nella misura in cui impone alla stampa di uniformarsi a concezioni che non risultano in alcun modo supportate dall'attuale contesto costituzionale e normativo, paventando, in caso contrario, violazioni inesistenti al Codice deontologico dei giornalisti e alla Carta dei doveri del giornalista.

(a) Illegittima limitazione della libertà di stampa e di manifestazione del pensiero. Indebita compressione del pluralismo informativo. Illegittima limitazione del diritto di critica.

Sotto un primo profilo, il documento impugnato produce un'indebita compressione ed interferenza rispetto all'esercizio della libertà di stampa e manifestazione del pensiero nella misura in cui attribuisce all'utilizzo di determinate espressioni e locuzioni un disvalore e un'offensività che non risultano supportate da elementi oggettivi.

Si consideri, ad esempio, le prescrizioni concernenti l'attribuzione del genere grammaticale alle *persone transessuali*, raccomandandosi, in particolare, l'utilizzo del genere femminile rispetto alle persone *Male to Female* e viceversa.

Al di là del fatto che dalla violazione di tale prescrizione non può farsi discendere alcun intento o effetto discriminatorio o offensivo, non pare possa vietarsi ad un giornalista di fare precedere l'articolo determinativo "il" rispetto ad una persona sul cui certificato di nascita è indicato il sesso maschile.

Ad un livello di ulteriore e maggiore interferenza rispetto all'esercizio della libertà di espressione, si pongono, poi, le prescrizioni attraverso le quali l'Amministrazione intimata si propone di vietare – con riferimento ai fenomeni ivi descritti – l'impiego di determinate espressioni cui il documento impugnato attribuisce (non interessa se a torto o a ragione) un'accezione valutativa, con l'evidente intento di creare una "zona franca" dal diritto di critica e dal diritto di manifestazione del pensiero.

Emblematica risulta, a tale riguardo, la parte ove si censura l'impiego del termine "utero in affitto", poiché "ha un valore spregiativo, contiene in sé un giudizio negativo sia sulla donna che porta avanti la gravidanza per altri sia su coloro che le chiedono di farlo", sicché "giornalisticamente, quindi, è una locuzione scorretta perché non è neutra, non lascia spazio all'indagine o alla formazione autonoma di un'opinione".

Ciò che l'Amministrazione sembra dimenticare, infatti, è che il giornalismo non è tenuto ad essere *neutro*, atteso che – nell'alveo della libertà di espressione e di stampa costituzionalmente tutelata – si pone, a pieno titolo, il diritto di critica, attraverso il quale il giornalista è pienamente legittimato ad esprimere una valutazione soggettiva anche critica, purché documentata, circa i fatti descritti, ben potendo anche manifestare un dissenso rispetto agli stessi, sempre che lo faccia nei limiti imposti dalla continenza formale.

Pertanto, chiunque si proponga di utilizzare il termine *utero in affitto* per attribuire un disvalore a siffatta prassi non viola i diritti di nessuno, né viene meno ai canoni di una corretta informazione, ma si limita semmai ad esprimere legittimamente una propria opinione, anche nella prospettiva di stimolare un dibattito pubblico funzionale alla dialettica democratica (con l'espressione in esame, peraltro, ci si limita a descrivere un mero fatto, consistente, nella dazione di danaro ad una donna affinché questi porti avanti una gravidanza per conto di altri. Trattasi, dunque, della descrizione di un fatto oggettivo rispetto al quale deve essere consentito protestare senza per questo scadere in un "discorso d'odio").

Il documento impugnato, sotto tale profilo, risulta, dunque, manifestamente illegittimo e contrario alla libertà di stampa e di manifestazione del pensiero.

# (b) Imposizione di concezioni contrastanti con il vigente contesto costituzionale e normativo.

Il vincolo imposto dall'Amministrazione resistente attraverso il documento impugnato risulta, a maggior ragione, illegittimo ove si consideri che una parte significativa delle concezioni ivi espresse non trova alcun riscontro nel vigente contesto normativo e costituzionale, rispetto al quale si pone, anzi, in palese contrasto.

Si fa riferimento, a titolo esemplificativo, alle prescrizioni concernenti l'utilizzo del termine *matrimonio*, in relazione al quale – secondo quanto anticipato nella parte narrativa del presente ricorso – le linee guida in esame censurano l'impiego dell'espressione "*matrimonio gay*", raccomandando, invece, di "*parlare di matrimoni*, quando ci riferiamo all'unione di persone dello stesso sesso, anziché di matrimoni gay", sull'assunto che sia "inappropriato denominare il matrimonio di una coppia gay o lesbica matrimonio gay, dal momento che l'espressione suggerisce l'idea di un istituto a parte, diverso da quello tradizionale" (pag. 16). Analoghe considerazioni valgono, come detto, con riferimento alla nozione di famiglia.

Come le stesse linee guida danno atto, infatti, esiste de iure condito una ben precisa distinzione tra la famiglia ed il matrimonio, intesi come unione stabile di persone aventi sesso diverso, e tutte le unioni non riconducibili a tale nozione. In particolare, nella sentenza della Corte costituzionale n. 138 del 2010, evocata dalle stesse linee guida, il Giudice delle Leggi ha affermato chiaramente che deve escludersi che il riconoscimento giuridico delle coppie omosessuali – il quale è, peraltro, rimesso alla discrezionalità del legislatore – "possa essere realizzat[o] soltanto attraverso una equiparazione delle unioni omosessuali al matrimonio". Analogamente, per quanto riguarda l'interpretazione dell'art. 29 della Costituzione, "come risulta dai (...) lavori preparatori, la questione delle unioni omosessuali rimase del tutto estranea al dibattito svoltosi in sede di Assemblea, benché la condizione omosessuale non fosse certo sconosciuta" ed il significato attribuito dai costituenti all'istituto disciplinato da tale precetto costituzionale "non può essere superato per via ermeneutica, perché non si tratterebbe di una semplice rilettura del sistema", sicché "si deve ribadire (...) che la norma non

prese in considerazione le unioni omosessuali, bensì intese riferirsi al matrimonio nel significato tradizionale di detto istituto".

Pertanto, chiunque – in contrasto con le citate linee guida – ritenesse di impiegare i termini di *famiglia e matrimonio* in contrapposizione alle unioni ed alle formazioni sociali che a tale nozione non risultano ascrivibili, lungi dal veicolare un'informazione inesatta o una critica offensiva, non farebbe altro che esprimere una distinzione fondata sulla vigente legislazione.

Appare, pertanto, manifestamente illegittimo l'operato dell'Amministrazione intimata, la quale – attraverso il documento impugnato – impone che l'informazione sia diffusa attraverso l'impiego di concetti estranei al contesto normativo e costituzionale vigente.

2) SECONDO MOTIVO: DIFETTO DI COMPETENZA. VIOLAZIONE DELLA RISERVA

DI LEGGE PER QUEL CHE CONCERNE LE RESTRIZIONI ALLA LIBERTÀ

PERSONALE. ECCESSO DI POTERE. VIOLAZIONE DELLO STATO DI DIRITTO.

VIOLAZIONE DEGLI ARTICOLI 13 E 117 DELLA COSTITUZIONE, PER

CONTRASTO CON L'ART. 10 DELLA CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI

DELL'UOMO. VIOLAZIONE DELL'ART. 2, L. N. 69/1963.

Fermo il carattere dirimente dei rilievi sopra esposti, non può farsi a meno di evidenziare che – quand'anche le si ritenesse conformi al dettato costituzionale – le prescrizioni per cui è causa sono state emesse in palese difetto della competenza a provvedervi, dovendosi escludere che il Governo e, in particolare, il Dipartimento per le pari opportunità possano limitare la libertà di parola o di stampa.

Com'è noto, il nostro ordinamento – così come quelli di tutte le altre democrazie occidentali – è stato disegnato seguendo il principio della separazione dei poteri dello Stato, sicché, al fine di garantire che questi siano autonomi l'uno dagli altri,

la nostra Costituzione prevede espressamente che la libertà personale, la libertà di espressione e la libertà di comunicazione possano essere limitate solo in base ad una norma di legge o ad un provvedimento dell'autorità giurisdizionale e mai, invece, per effetto di atti provenienti dal Governo.

Le ragioni di siffatto divieto di ingerenza, da parte del Governo, nell'attività di informazione corrispondono, evidentemente, all'esigenza di evitare che la stampa possa essere strumentalizzata quale veicolo di determinate idee a scapito di altre mediante provvedimenti di censura o di contenuto analogo.

Per tali ragioni, l'art. 21, comma 2, Cost. prevede chiaramente che "<u>la stampa</u> non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure"; parimenti, al comma 1 dell'art. 13 della medesima Carta fondamentale si legge che "non è ammessa forma alcuna di detenzione o perquisizione personale, <u>né qualsiasi altra restrizione della libertà personale</u>, se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge".

Analoghe previsioni sono contenute, inoltre, nell'art. 10 della Convenzione europea sui diritti dell'uomo – la cui efficacia vincolante, quale parametro di legittimità interposto, è stata affermata inequivocabilmente dalla Corte costituzionale a mezzo delle sentenze nn. 348 e 349 del 2007 – a mente del quale "ogni persona ha diritto alla libertà d'espressione. Tale diritto include la libertà d'opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera".

Non solo: l'art. 10 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo precisa, altresì, che le eventuali restrizioni alle libertà in parola possono essere reputate legittime alla duplice condizione che *i*) siano previste dalla legge e che *ii*) siano ritenute "necessarie, in una società democratica, alla sicurezza nazionale, all'integrità

territoriale o alla pubblica sicurezza, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, alla protezione della reputazione o dei diritti altrui, per impedire la divulgazione di informazioni riservate o per garantire l'autorità e l'imparzialità del potere giudiziario" (circostanze indubbiamente insussistenti nel caso di specie).

Del resto, conformemente a tali disposizioni di rango costituzionale, l'art. 2, L. 3 febbraio 1969, n. 63, specificamente concernente l'ordinamento della professione di giornalista, prevede che "è diritto insopprimibile dei giornalisti la libertà di informazione e di critica, limitata dall'osservanza delle norme di legge dettate a tutela della personalità altrui".

Alla luce di quanto precede appare, dunque, del tutto evidente l'illegittimità di qualsivoglia provvedimento a mezzo del quale il Governo pretenda di indirizzare l'attività professionale dei giornalisti, imponendo loro di fare propria una determinata visione delle cose o limitando la relativa libertà di espressione.

Anche per tali ragioni, si insiste, pertanto, per l'annullamento del provvedimento impugnato.

\* \* \*

#### P.O.M.

Voglia codesto Ecc.mo TAR del Lazio adito annullare le determinazioni impugnate in quanto gravemente illegittime.

Con vittoria delle spese del giudizio.

In base alle disposizioni vigenti, si dichiara che, all'atto della costituzione in giudizio, sarà versato il prescritto contributo unificato nella misura di euro 650,00. Si attesta la conformità tra l'originale del presente ricorso depositato in formato cartaceo e la copia depositata in formato digitale.

Roma-Genova, 11 febbraio 2014

Avv. Salvatore Francesco Donzelli

Avv. Gianfranco Amato

Avv. Maria Luisa Tezza

Avv. Stefano Spinelli

Avv. Giorgio Razeto

Avv. Pietro Piciocchi